



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago

P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173

Tel. Centralino 0365/676102

Ordinanza N.°1 del 24 giugno 2022

IL SINDACO

Considerato che si sta riscontrando una grave situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

Ravvisata la necessità di misure urgenti finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

Valutato che si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dalle fontane pubbliche per scopi diversi da quelli primari;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

ORDINA

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata il divieto di prelievo e di consumo di acqua dalle fontane pubbliche per:

- l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio privato di veicoli a motore;
- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
- per tutti gli usi diversi da quello alimentare, con un massimo di prelievo di 2 litri per volta.

AVVERTE

che è ritenuta indispensabile la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25,00 e i 500,00 euro e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e alle forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche, affinché siano adottate efficaci misure di controllo;
La pubblicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo on line del Comune di Soiano del Lago e di renderlo noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.



IL SINDACO

(Spaggiari Alessandro)